

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Commercio e Terziario*

Raccolta dei pareri regionali



Distributori di carburante

Indice

Raccolta di risposte ai quesiti

(archivio 2016)

L.R. 31/2004

D.Lgs 128/2006

D.G.R. n. 35-9132/2008

(archivio 2015)

L.R. 31/2004

D.Lgs 128/2006

D.G.R. n. 35-9132/2008

(archivio 2014)

L.R. 31/2004

D.Lgs 128/2006

D.G.R. n. 35-9132/2008

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@regione.piemonte.itcommercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 04/10/2016**Protocollo 15743/A1903A**Classificazione 9.50.30*

Oggetto: permesso di costruire n...del 1.2.2016 - Nuova costruzione impianto di distribuzione carburanti.

In riferimento alla nota n. 31722/2016 si fa presente che la materia è disciplinata in particolare dal Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e dalle sue successive modificazioni. Tale decreto prevede un sistema di autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti che sostituisce il precedente regime di concessione e stabilisce che, insieme all'autorizzazione, debba essere rilasciata anche la concessione edilizia, ora divenuta "permesso di costruzione". Il testo inoltre all'art. 2, dopo aver precisato, al comma 1, che: "*Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti*" afferma: "*La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.*"

Poiché, entro la data prevista del 18.6.1998 pochissimi comuni avevano adottato tale provvedimento, il Governo emanò il D.Lgs 8 settembre 1999, n. 346 prevedendo un nuovo termine; trascorso tale termine senza che i comuni vi avessero provveduto, venne stabilito che fossero le Regioni a doverlo fare nei successivi centoventi giorni.

La Regione Piemonte provvede pertanto con la DGR n. 48-29266 del 31 gennaio 2000 a determinare tali criteri e requisiti.

Anche i successivi provvedimenti regionali, la L.R. 31 maggio 2004 n. 14 e la DGR 20 dicembre 2004, n. 57-14407 e poi la DGR 7 luglio 2008, n. 35-9132 s'inseriscono sostanzialmente in tale impostazione, consistente pertanto nell'assumere i criteri deliberati dalla Regione come unica disciplina di riferimento, limitandosi a richiamare disposizioni del PRGC per l'individuazione delle aree escluse dalla possibilità di localizzazione dei nuovi impianti, cui appartengono peraltro le categorie indicate dal citato provvedimento regionale.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20/10/2016

Protocollo 16886/A1903A

Classificazione 9.50.30

Oggetto: sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione carburanti.

In riscontro alla nota di codesto Comune, relativa all'oggetto si fa presente che, la disciplina di riferimento per le sospensioni facoltative dell'esercizio di un punto vendita carburanti è contenuta nell'art. 5 dell'allegato A alla D.G.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008 e non nella ormai superata D.G.R. n. 57-14407 del 20 dicembre 2004.

In proposito, il citato art. 5, al punto 3, stabilisce che "Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per un periodo superiore ad un anno".

La disciplina di settore individua quindi quali sono i casi nei quali l'amministrazione comunale può autorizzare interruzioni del servizio di distribuzione carburanti per un periodo superiore a quello di cui al punto 2 dell'art. 5 (un anno nell'arco di due anni) e solo in questi casi è possibile rilasciare un ulteriore provvedimento di sospensione dell'attività.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15/03/2016

Protocollo 5100/A1903A

Classificazione 9.50.30

Oggetto: attività integrative sull'area di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di X.

Con la nota in data 8.3.2016 codesto Comune, in riferimento ad una iniziativa del gestore di un impianto, consistente nell'organizzare un mercatino dell'usato per "hobbisti" sulla sede del proprio punto vendita chiede se, oltre all'art. 14 della DGR n. 35-9132 del 7 luglio 2008, vi siano altre norme successive a disciplinare le attività integrative alla vendita di carburanti su un'area di servizio.

In proposito, si fa presente che con decreto legge 98/2011 convertito nella legge 111/2011, come modificata dalla legge 27/2012 e dalla legge europea 2013-bis, all'art. 28, punto 8, si è intervenuti nella disciplina stabilendo che sugli impianti è sempre consentita "la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

E' pertanto necessario che, oltre alla verifica del rispetto della normativa relativa al bene o servizio posto in vendita, sia valutata la sicurezza degli accessi al punto vendita nel momento in cui la nuova attività integrativa inevitabilmente comporterà un aumento del volume di transito e sosta di automezzi sul piazzale dell'impianto.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/08/2016

Protocollo 13360/A1903A

Classificazione 9.50.30

Oggetto: trasferimento titolarità di un impianto di distribuzione carburanti. Richiesta di chiarimenti.

In riscontro alla sua mail del 4 agosto scorso con la quale chiede chiarimenti sul trasferimento di titolarità dell'autorizzazione di un impianto di distribuzione carburanti si fa presente che l'art. 4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008 prevede, in tali casi, che " ...*le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.*"

E' pertanto sufficiente una unica comunicazione sottoscritta da entrambe le parti contraenti oppure comunicazioni di entrambi i soggetti, nei termini previsti dalla vigente normativa, per il cambio di proprietà del punto vendita.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/05/2016

Protocollo 8032/A1903A

Classificazione 9.50.30

Oggetto: orario di apertura dell'impianto di distribuzione carburanti.

In riscontro alla mail del 22 aprile scorso, con la quale viene chiesto se la società petrolifera titolare dell'impianto da lei gestito può imporre degli orari di apertura del punto vendita, si fa presente che, non conoscendo le condizioni contrattuali in essere con la società stessa, è impossibile fornire una risposta.

Risposta che, peraltro, può esserle più idoneamente fornita da una delle organizzazioni sindacali dei gestori degli impianti stradali in quanto competenti in ambito contrattualistico.

Si ritiene, tuttavia, di evidenziare che la normativa di settore, in particolare l'art. 16 dell'allegato A alla DGR n. 35-9132/2008 prevede che l'orario minimo settimanale di apertura e chiusura degli impianti possa essere aumentato dal gestore.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

[*commercioeterziario@regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[*commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 07/09/2016

Protocollo 14180/A1903A

Classificazione 9.50.30

Oggetto: impianti e contenitori-distributori mobili. Richiesta di chiarimenti

In riscontro alla mail del 23 agosto scorso con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di installare “impianti mobili” presso tipologie di ditte diverse da quelle individuate dal D.M. 19 marzo 1990 (cave, cantieri, aziende agricole) si fa presente che, con lettera-circolare del 09/03/1998 il Ministero dell’Interno ha chiarito che possono essere installati contenitori-distributori mobili (non impianti fissi, anche se fuori terra) anche presso altre attività, **esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.**

Tale indicazione è stata confermata dal successivo D.M. 12/09/2003 che disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato in contenitori rimovibili.

Contestualmente, il D.M. in questione chiarisce anche che tali disposizioni non si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburanti per i quali è prevista la procedura autorizzativi di cui alla DGR n. 35-9132 del 7 luglio 2008.

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/06/2016

Protocollo 9661/A1903A

Classificazione 9.50.30

Oggetto: impianti di distribuzione carburanti.

In riscontro alla mail del 23 maggio scorso, con la quale vengono chiesti chiarimenti in merito alla chiusura e riapertura di un impianto all'interno di un cantiere nautico, con diverse titolarità di autorizzazione, si fa presente quanto segue:

-qualora si trattasse di cessione dell'impianto dalla Soc. X spa al cantiere nautico è sufficiente la comunicazione delle parti interessate di cui all'art. 4 dell'allegato A alla D.C.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008;

-se, invece, la Soc. X spa rinuncia alla propria autorizzazione dovrà ridurre in pristino l' area dell'impianto ed il cantiere nautico dovrà richiedere una nuova autorizzazione con le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. n. 32/98 e smi.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare all'istanza di nuova autorizzazione, il citato D.Lgs. n. 32/98 , all'art. 2, comma 1, chiarisce che *"...I Comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione.."*

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20/02/2016

Protocollo 3774/A1903A

Classificazione 9.50.30

**Oggetto: ristrutturazione impianto già autorizzato di distribuzione carburanti.
Considerazioni.**

Con nota pervenuta all'Ufficio scrivente, codesta società chiede un parere in merito all'intervento indicato in oggetto allegando copia del carteggio con il Comune di X in proposito alle relative opere.

Premesso che la vigente normativa di settore non prevede l'espressione di un parere regionale nei casi di modifica di un punto vendita carburanti (L.R. n. 14/2004 e D.C.R. n. 35-9132/2008), si formulano tuttavia alcune considerazioni, sulla base della documentazione allegata, alla nota in questione:

- l'intervento di che trattasi sembrerebbe costituire modifica ad un impianto esistente cui si applicano le disposizioni contenute all'art. 3 dell'allegato A alla citata DCR n. 35-9132/2008, vale a dire comunicazione delle modifiche che si intendono apportare e successiva asseverazione con attestazione rilasciata da tecnico abilitato per la corretta realizzazione delle stesse. Dalla lettura del carteggio inviato sembrerebbe invece che il Comune di X assimili l'intervento come un nuovo insediamento;

- anche qualora l'intervento consistesse nella realizzazione di un nuovo impianto, le modalità di calcolo dell'area di parcheggio sarebbero definite dall'art. 12 dell'allegato A alla sopracitata DCR del 2008 (almeno un parcheggio funzionale per servizi igienici più eventuali altri correlati alle attività integrative alla vendita di carburanti presenti sul punto vendita che, nel caso di specie, sembrerebbero limitate alla vendita di lattine olio per autoveicoli) e non, invece, quelle di cui alla DCR n. 191-43016/2012 richiamata dal Comune per il rapporto superficie commerciale/parcheggi che è relativa al commercio al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore a 400 mq e non riguarda la vendita di carburanti, come d'altronde chiarisce anche il riferimento al D.Lgs 114/98 che esclude, tra altre forme di vendita, quella dei carburanti per autotrazione.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 11.02.2015
Protocollo 2021 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: impianto di distribuzione carburanti nel Comune di X. Chiarimenti.

E' qui pervenuta la nota con la quale codesto Suap pone un quesito circa le modalità di funzionamento di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di X che ha ripreso l'attività, dopo un periodo di sospensione, in esclusiva modalità self-service pre-pagamento e quindi senza l'assistenza del gestore.

Tale modalità di vendita, che la normativa regionale limitava alle aree territorialmente svantaggiate è stata estesa, con l'art. 23 della legge 161/2014, a tutto il territorio per cui non si rende più necessario, nei casi di trasformazione di un impianto in tipologia esclusivamente automatizzata, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 22 della citata D.G.R. n. 35-9132/2008 per l'individuazione delle aree territorialmente svantaggiate.

E' anche opportuno rammentare che l'art. 17 dell'allegato A) alla D.G.R. n. 35-9132/2008 prevede che "Le colonnine di impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto..." e con le disposizioni riguardanti l'orario di servizio "...non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore..." per cui tali impianti non sono tenuti all'effettuazione della mezza giornata di riposo settimanale e neppure all'osservanza dell'orario massimo settimanale previsto per la vendita assistita.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@regione.piemonte.itcommercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 13.01.2015**Protocollo 488 /A1903A**Classificazione 009.010.020***Oggetto: giornata di riposo infrasettimanale gestori impianti di distribuzione carburanti.**

In riscontro alla mail del 21 dicembre 2015 con la quale codesto sportello unico chiede chiarimenti in merito all'effettuazione della giornata di riposo infrasettimanale da parte dei gestori degli impianti, si conferma che la disciplina di cui all'art. 18, comma 1, dell'allegato A) alla D.G.R. n. 35-9132 del 7//208 è esplicita nel prevedere che il "rifornimento" (e non il servizio, che ha una valenza più complessiva, previsto per la turnazione infrasettimanale) possa essere garantito anche con il sistema self service pre-pagamento nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, non comprendendo, quindi, le chiusure pomeridiane infrasettimanali (non necessariamente svolte di sabato, come nella citata mail del 21 dicembre scorso), così come già comunicato con la nota del 3.12.2008, prot. 19753/DA1703.

Si fa tuttavia presente che con l'art. 23 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013-bis", in vigore dal 25 novembre 2014, il legislatore nazionale è intervenuto per modificare il secondo periodo dell'art. 28, comma 7, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, rimuovendo, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Per effetto di tale norma, in effetti, potrebbe determinarsi in alcuni comuni l'impossibilità di garantire il "servizio" oltre al "rifornimento" qualora i punti vendita funzionassero esclusivamente in modalità self service.

Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 16.06.2015
Protocollo 9429 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Procedura per dismissione impianto di distribuzione carburanti. Chiarimenti.

In riscontro alla mail del 27 maggio scorso, relativa all'oggetto, si fa presente quanto segue:

- la procedura per la dismissione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere avviata dal titolare della autorizzazione amministrativa concernente l'installazione e l'esercizio dell'impianto stesso;
- la Regione Piemonte, con nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, prot. n. 1908 /A1615 del 21/01/2015, ha riconfermato il quadro delle competenze già stabilito con L.R. 42/2000, in capo a Comuni e Province, anche per l'approvazione della documentazione progettuale inerente la nuova procedura semplificata di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs 152/2006, introdotta al D.L. 91/2014, successivamente convertito con L. 116/2014.
- il nuovo art. 242-bis prevede una procedura semplificata alternativa rispetto a quella ordinaria prevista dagli artt. 242 e 252 D.lgs 152/2006 per le operazioni di bonifica del terreno (è esclusa infatti la sua applicazione alla bonifica delle acque sotterranee, che deve invece seguire la procedura ordinaria), al fine di consentire l'utilizzo successivo dei siti contaminati in tempi certi e rapidi.
- la procedura semplificata può essere avviata da ogni operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, la bonifica del suolo fino al raggiungimento di un livello inferiore o uguale alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), escludendo l'applicazione dell'Analisi di Rischio, permettendo all'operatore stesso di eseguire gli interventi di bonifica attraverso la semplice presentazione di un progetto di bonifica e di un cronoprogramma di svolgimento dei lavori all'Autorità Competente (Comune o Provincia/Città Metropolitana, a seconda che l'intervento incida sul territorio di uno o più comuni).



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 12.05.2015
Protocollo 7397 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: trasferimento titolarità impianto distribuzione carburanti nel comune di X. Quesito.

E' qui pervenuta la nota prot. n. 1619 del 23.4.2015 con la quale codesto Comune formula un quesito in merito al trasferimento di titolarità dell'impianto indicato in oggetto ed in riscontro alla quale si forniscono i seguenti chiarimenti:

la vigente normativa di settore non prevede una "titolarità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto" ma prevede invece l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 32/98 s.m.i.) e, distinta, la gestione dell'impianto che può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto ad altro soggetto (gestore) mediante contratto di comodato e secondo le modalità ed i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati tra i soggetti interessati (art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 32/98 s.m.i.).

Sia il citato d.lgs. n. 32/98 (art. 1, comma 4) che la D.G.R. n. 35-9132 (art. 4 dell'allegato A) prevedono, poi, la comunicazione al Comune, alla Regione ed al competente Ufficio Tecnico di Finanza solo nel caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mentre i cambi di gestione dello stesso sono regolati dagli accordi interprofessionali intercorrenti tra i due soggetti economici interessati .

Inoltre, "la licenza di esercizio " è sempre intestata, in base alle vigenti norme fiscali, ai gestori dell'impianto per cui anche in questo caso non è prevista una "volturazione" della licenza dal titolare del punto vendita al gestore in quanto quest'ultimo ne è titolare di diritto nel momento in cui inizia l'attività di vendita carburanti.

Pertanto per le suesposte considerazioni, ne deriva che la comunicazione di cambio di titolarità debba essere fatta solo per il titolo autorizzante l'installazione e l'esercizio dell'impianto, di cui fanno parte anche le attività non oil come il bar-ristorante, mentre la gestione dello stesso è demandata agli accordi interprofessionali intercorrenti tra il titolare dell'autorizzazione ed il gestore. La licenza di esercizio del punto vendita, rilasciata dall'Ufficio tecnico di Finanza, è sempre intestata al gestore.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 12.05.2015
Protocollo 7398/A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: lamentela su servizio metano per autotrazione.

In riscontro alla nota del 5 Maggio scorso, si fa presente che la rete di distributori del metano in Piemonte, anche e soprattutto grazie alle iniziative regionali (incentivi – esenzione pagamento della tassa automobilistica per i veicoli alimentati con tale carburante) è passata da 48 a 71 punti di rifornimento nel periodo da Lei considerato, vale a dire negli ultimi cinque anni, con un erogato del prodotto che, sempre nello stesso lasso di tempo, è praticamente triplicato. Tutto ciò in un contesto di mercato legato alla libera iniziativa privata.

Per quanto riguarda la mancata erogazione del metano sull'impianto di Via X, nel Comune di Y, è stata contattata la proprietà che ha spiegato il mancato servizio con problemi di natura contrattuale legati alla gestione dell'impianto stesso garantendo il massimo impegno per ripristinare l'erogazione del prodotto nel più breve tempo possibile.

Direzione Competitività del Sistema Regionale*Settore Commercio e Terziario*commercioeterziario@regione.piemonte.itcommercioeterziario@cert.regione.piemonte.it*Data 14.10.2015**Protocollo 15810 / A1903A**Classificazione 009.010.020*

Oggetto: collaudo quindicennale degli impianti di distribuzione carburanti ex art. 6 L.R. 14/2004.

In riscontro alla nota di codesto Comune del 17.9.2015, relativa all'oggetto, si fa presente che la verifica quindicennale da effettuarsi sugli impianti di distribuzione carburanti con collaudo disposto dal Comune mediante apposita commissione (art. 6 della L.R. n. 14/2004) non rientra nella casistica di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 concernente la chiusura dei lavori e il relativo collaudo e per i quali la normativa regionale di settore già prevede il collaudo autocertificato, in quanto trattasi di una verifica periodica riguardante anche gli aspetti sanitari ed ambientali e che prescinde da eventuali lavori realizzati sul punto vendita.

Ciò premesso, si ritiene tuttavia che il procedimento di cui al citato art. 10 possa costituire, nello spirito della semplificazione amministrativa, una seconda modalità per ottemperare all'obbligo quindicennale previsto qualora l'impresa richiedente sia in grado di produrre certificati in corso di validità rilasciati dagli enti componenti la Commissione preposta alla visita di collaudo attestanti il rispetto delle norme.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 26.03.2015
Protocollo 4839 /A19050
Classificazione 009.010.020

Oggetto: Impianti di distribuzione carburanti stradali ed a uso privato. Chiarimenti.

In riscontro alla nota del 16 Marzo scorso, relativa alla richiesta di informazioni circa le scadenze delle concessioni assistenti l'esercizio degli impianti stradali e ad uso privato nonché dei termini per il collaudo quindicennale, si fa presente che il D. LGS n. 32/98 s.m.i. le concessioni afferenti tali impianti (escluse, quindi, quelle degli impianti autostradali) sono state convertite, senza necessità di alcun atto amministrativo, in autorizzazioni e pertanto senza una scadenza temporale; conseguentemente non si rende più necessario un provvedimento di rinnovo delle stesse.

Inoltre in merito alle verifiche quindicennali sull'idoneità tecnica degli impianti, di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/2004, è da evidenziare che le stesse sono disposte al Comune competente, su richiesta del titolare dell'autorizzazione. Nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di distribuzione carburanti. Che il citato D. LGS n.32/98 s.m.i. ha assegnato ai Comuni, e quindi necessario che l'amministrazione competente si organizzi per monitorare eventuali inadempienze da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per poi intervenire di conseguenza.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 11.03.2015
Protocollo 3699 /A19050
Classificazione 009.010.020

**Oggetto: Impianto di distribuzione carburanti nel Comune di X – Soc. Y S.P.A.
Segnalazione possibilità di inquinamento.**

In riscontro alla nota trasmessa il 4 Marzo scorso e relativa all'oggetto, si comunica che giovedì 5 marzo è stato contattato telefonicamente il Sig. X, da cui è partita la segnalazione e gestore dell'impianto in questione, il quale ha comunicato che due funzionari dell'Arpa, che è competente del caso segnalato, stavano effettuando un sopralluogo sull'area della stazione di rifornimento senza che, al momento della comunicazione, si fossero rilevate anomalie.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26.11.2015

Protocollo 18688 /A1903A

Classificazione 009.010.020

OGGETTO: richiesta parere per il rilascio di una nuova autorizzazione per impianto di distribuzione di carburanti.

E' qui pervenuta da codesto Comune in data 26.11.2015 – nostro protocollo n. 18662, la richiesta di parere in merito ad una istanza per l'istallazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburante nel Comune di X.

In proposito si fa però presente che la vigente normativa di settore (D.lgs. n. 32/98 smi e L.R. n. 14/2004 smi) non prevede il parere regionale nella fattispecie di che trattasi e che, pertanto, questa amministrazione non si esprimerà preventivamente sull'intervento in questione.

Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 14.07.2014
Protocollo 8129/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Chiarimenti in merito agli orari degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata via mail il 28 giugno scorso, si fa presente che la disciplina di riferimento per gli orari dei punti vendita carburanti è contenuta nell'allegato A alla DGR n. 35-9132 del 7 luglio 2008, dall'art. 15 all'art. 21.

Tale disciplina prevede un'apertura minima settimanale di cinquantadue ore che può essere aumentata facoltativamente dal gestore fino a settantotto ore, articolando l'orario in modo da non superare comunque il limite di tredici ore giornaliere.

Entro i suddetti parametri è prevista la facoltà (non obbligo) del gestore di sospendere l'attività nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali come anche in occasione del turno di riposo infrasettimanale, solo nelle ore pomeridiane, purché sia garantito il rifornimento di carburante presso il 50% degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Il Comune può ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25%, in relazione alla concentrazione degli stessi e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza.

E ancora da evidenziare che nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali la percentuale di apertura può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento.

Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 14.07.2014
Protocollo n. 8130/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Chiarimenti in merito agli orari degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata via mail l'11 luglio scorso, si fa presente che la disciplina di riferimento per gli orari dei punti vendita carburanti, contenuta nell'allegato A alla D.G.R. n. 35-9132 del 07 Luglio 2008, dell'art. 15 all'art. 21, prevede, la facoltà (non obbligo) del gestore di sospendere l'attività nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali come pure nelle ore pomeridiane di un giorno individuato come turno di riposo infrasettimanale, purché sia garantito il rifornimento di carburante presso il 50% degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Il Comune può ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25% in relazione alla concentrazione degli stessi e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza.
Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali la percentuale di apertura può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento.

Sia che siano effettuate o meno le suddette sospensioni di attività, l'orario deve essere compreso da un minimo settimanale obbligatorio di cinquantadue ore fino ad un massimo di settantotto ore, a facoltà del gestore, articolando l'orario in modo da non superare comunque il limite di tredici ore giornaliero.

Nel caso di specie sembrerebbe siano rispettate le condizioni previste dalla normativa di settore sempreché il gestore che non intende chiudere la domenica non superi il limite settimanale di settantotto ore e quello giornaliero di tredici.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.08.2014
Protocollo 9666/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: impianti di distribuzione carburanti. Chiarimenti.

Si riscontra la richiesta di chiarimenti inviata via mail l'8 agosto scorso nella quale, peraltro, non è chiaro se il quesito attiene alla gestione in comodato gratuito di un nuovo impianto di distribuzione carburanti oppure in un cambio di intestazione della titolarità dell'impianto stesso, facendo presente che la disciplina di riferimento per la vendita di carburanti è contenuta nella L.R. 31 maggio 2004, n. 14 e nell'allegato A) alla D.G.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008.

Tale disciplina prevede, all'art. 4 della citata D.G.R. n. 35-9132, che "in caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto" senza, quindi, sia necessario il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo.

Nel caso di affidamento di gestione in comodato gratuito dell'impianto si tratta di un rapporto di tipo privato tra i due soggetti interessati (la proprietà dell'impianto ed il gestore) che non è disciplinato dalle norme di settore regionali e che viene normalmente annotato a fini di monitoraggio o per le eventuali incombenze del gestore nei confronti del Comune.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.09.2014
Protocollo 10486/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: impianti di distribuzione carburanti. Chiarimenti su orari.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata via mail il 10 settembre scorso, si fa presente che la disciplina di riferimento per gli orari dei punti vendita carburanti è contenuta nell'allegato A) alla D.G.R. n. 35-9132 del 7 luglio 2008, dall'art. 15 all'art. 21.

Tale disciplina prevede un'apertura minima settimanale di cinquantadue ore che può essere aumentata facoltativamente dal gestore fino a settantotto ore, articolando l'orario in modo da non superare comunque il limite di tredici ore giornaliere; le attività integrative artigianali (come l'autolavaggio) e commerciali non sono assoggettate al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie (art 17, comma 4).

Entro i suddetti parametri è prevista la facoltà, e quindi non l'obbligo, del gestore di sospendere l'attività nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali come anche nel turno di riposo infrasettimanale, solo nelle ore pomeridiane, purché sia garantito il rifornimento di carburante presso il 50% degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Il Comune può ridurre tale percentuale al 25% in relazione alla concentrazione degli stessi e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza.

Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 06.11.2014
Protocollo 12854/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: vendita GPL in serbatoi. Chiarimenti.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti inviata via mail il 30 ottobre scorso, si forniscono a puro titolo collaborativo, in quanto le funzioni amministrative in materia sono svolte dalle Province su norme di livello statale, le seguenti considerazioni:

l'art. 13 del D.lgs 128/2006 che stabilisce le norme per l'esercizio dall'attività di distribuzione di GPL mediante serbatoi prevede il possesso dei requisiti soggettivi per la relativa autorizzazione; nel caso specifico avere la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

La disponibilità di cui al succitato art. 2, comma 1, lettera A) implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società titolari della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
- b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
- c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
- d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione.

Pertanto, se la Società richiedente avesse i requisiti previsti dal comma 2 lett. c) potrebbe esercitare direttamente l'attività, mentre, se la richiesta di esercitare l'attività non è diretta ma, come sembra dal quesito posto, avverrebbe attraverso altre imprese terze sembrerebbero non sussistere le condizioni previste dal D.lgs 128/2006.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 26.11.2014
Protocollo 13639/DB1607
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: Stazioni di servizio e rifornimento carburanti – L.r. n. 14 del 31.05.2004 - art. 6 e D.G.R. 7 luglio 2008, n. 35-9132 - art. 8.

In riferimento alla sua nota del 21 novembre scorso, pari oggetto, si conferma quanto già comunicato verbalmente, a seguito di sue telefonate, dai funzionari dell'ufficio competente e cioè che le funzioni amministrative in materia di carburanti e quindi i collaudi e le verifiche di compatibilità di un impianto col sito circostante, sono state attribuite dallo Stato ai Comuni con Dlgs n. 32/98 e s.m.i. senza la previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni comunali eventualmente inadempienti.

Si ritiene altresì opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto nella nota in questione, la richiesta di collaudo deve essere fatta da chi è titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti e non dal gestore stesso.

Manuale aggiornato al 31/12/2016